



Cosenza, 08 giugno 2021  
Comunicazione N. 18

## **INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) - PERIODO D'IMPOSTA 2020 - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 6/E DEL 4 GIUGNO 2021**

### **Premessa**

Con la Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione, per il periodo d'imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), anche a seguito della profonda revisione a cui gli stessi ISA sono stati sottoposti per garantirne la loro corretta applicazione, a fronte della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

### **1. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2020**

Con il documento di prassi in commento, l'Agenzia delle Entrate offre una panoramica delle attività di revisione straordinaria a cui sono stati sottoposti tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2020. In particolare, attraverso tali attività, gli ISA sono stati adeguati alle mutate condizioni economiche e dei mercati, cogliendo gli effetti del COVID-19 per tale periodo d'imposta, senza che ciò abbia comportato l'introduzione di ulteriori oneri dichiarativi a carico dei contribuenti.

Nello specifico, l'Agenzia mette in evidenza l'introduzione di nuove cause di esclusione, connesse alle situazioni in cui, gli effetti economici negativi della pandemia in corso per l'annualità 2020, si sono manifestati con significatività, tale da non consentire una corretta applicazione degli ISA.

Al riguardo, viene ricordato che l'Amministrazione finanziaria ha escluso, per il p.i. 2020, l'applicazione degli ISA per i contribuenti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020, rispetto al periodo d'imposta precedente;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

Viene precisato, al riguardo, che i contribuenti interessati dall'esclusione in parola non possono accedere ai benefici premiali e gli stessi devono, comunque, effettuare la comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.

L'Agenzia delle Entrate rammenta, quindi, che, con il D.M. 30 aprile 2021, sono stati effettuati i seguenti interventi:



- introduzione di correttivi - da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità sia a quella degli indicatori elementari di anomalia - in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA[1]. Tali correttivi sono commisurati all'entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica;
- contrazione della produttività settoriale;
- giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco;
- riduzione del valore dei Ricavi/Compensi nel p.i. 2020 rispetto al p.i. 2019 riferite al singolo contribuente;
- riduzione dei Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del p.i. precedente (anche in questo caso, per singolo contribuente);
- variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS.
- individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale;
- individuazione delle misure di ciclo settoriale;
- aggiornamento dell'analisi territoriale del "Livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF";
- aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale;
- modifiche agli ISA approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021;
- individuazione di un'ulteriore causa di esclusione dall'applicazione degli ISA.

## 2. La modulistica

L'Agenzia delle Entrate fornisce anche alcune indicazioni relative agli aspetti correlati alla modulistica ISA 2021.

Viene, innanzitutto, posta in evidenza la significativa riduzione degli adempimenti correlati alla presentazione dei modelli ISA. In particolare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, viene segnalata la soppressione del quadro G presente all'interno del quadro RE dei modelli REDDITI e il mantenimento del solo quadro H in tutti i modelli ISA che interessano le attività professionali.

Inoltre, le modifiche all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità e degli indicatori elementari di anomalia - mediante l'introduzione di specifici correttivi da apportare all'applicazione degli ISA - comportano una modifica del risultato dell'applicazione degli ISA, senza la necessità, da parte del contribuente, di fornire nuove informazioni o di modificare le modalità, specificate nelle apposite istruzioni, con cui devono essere indicati i dati richiesti nei modelli ISA.

Venendo, dunque, ai modelli ISA 2021, con il documento di prassi, viene evidenziato che i nuovi modelli presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per le precedenti annualità.



In particolare, sono previste le seguenti parti:

- Istruzioni Parte generale, in cui sono fornite indicazioni ed istruzioni comuni valide per tutti gli ISA, utili a definirne l'ambito e le modalità di applicazione;
- quadro A (personale), nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Al riguardo, viene evidenziato che, per i modelli ISA relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, nei rigi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non "effettivamente lavorate", per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).
- quadro F (dati contabili impresa): quale elemento di novità, viene segnalata la specificazione che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tale quadro.
- quadro H (dati contabili lavoro autonomo): anche nel predetto quadro, che rappresenta l'unico quadro contabile riferibile alle attività professionali, non devono essere indicati i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Quadri E - Dati per la revisione: nel predetto Quadro E, previsto per alcuni modelli ISA, vengono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli ISA nelle prossime annualità, al fine di garantire la costante aderenza degli ISA rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.

### **3. Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, come per le due precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i. 2020 occorre procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dalla Agenzia delle entrate (le c.d. "variabili precalcolate").

Al riguardo, viene evidenziato che nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione, da parte dei contribuenti e degli operatori professionali, dei dati "precalcolati" e nella loro struttura.

Gli unici aspetti di novità riguardano l'integrazione dei dati "precalcolati" con i punteggi ISA riferiti alle annualità 2018 e 2019.

Tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano un mero elemento conoscitivo, che consente al contribuente di valutare, in modo semplice ed immediato, la propria posizione di affidabilità fiscale in una prospettiva "storica".

L'Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati" limitandosi alla sola compilazione del modello.



In particolare, tali contribuenti devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello ISA prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
- allegare il modello ISA al modello REDDITI.

Per la compilazione, il salvataggio e l'invio della posizione ISA in allegato alla dichiarazione REDDITI, è necessario che i contribuenti attivino le seguenti funzioni del software "Il tuo ISA 2021":

- Crea nuova posizione (procedendo alla compilazione dei diversi quadri);
- Salva (senza selezionare Vai a Calcolo);
- Esci dalla compilazione (selezionando "Esci e salva" o "Esci senza salvare");
- Invia file (selezionando le posizioni da trasferire);
- Trasferisci.

Anche per quanto riguarda le modalità di consultazione ed acquisizione dei "dati precalcolati" non vi è alcun cambiamento rispetto alle precedenti annualità.

#### **4. Gli ISA evoluti per il p.i. 2020**

L'Agenzia delle Entrate ricorda che gli ISA oggetto di evoluzione per il p.i. 2020 sono 87.

Con il documento di prassi in commento, l'Agenzia fornisce alcuni elementi di dettaglio relativi agli ISA interessati da interventi particolari o in relazione ai quali, al fine di meglio supportare i contribuenti nell'adempimento dichiarativo, può essere utile sottolineare determinati aspetti.

Per quanto riguarda il comparto dei servizi, tra le principali novità, si segnalano quelle riguardanti i seguenti ISA:

- ISA BG07U – Attività di associazioni e organizzazioni: per i soggetti che svolgono le attività contraddistinte dai codici ATECO 94.99.20 - "Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby" e 94.99.90 - "Attività di altre organizzazioni associative NCA", nell'ipotesi in cui all'attività istituzionale (caratterizzata dall'assenza di scopi di lucro) viene affiancata una o più attività di natura commerciale (da cui derivano ricavi), è stata modificata la stima degli indicatori elementari di affidabilità in funzione del peso assunto dall'attività commerciale in rapporto al complesso delle attività (commerciale e istituzionale).
- ISA BG15U - Servizi NCA: i soggetti che esercitano prevalentemente l'attività di cui al codice ATECO 71.20.21 - "Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi" sono tenuti all'applicazione dell'ISA BG15U, ad esclusione delle imprese che svolgono prevalentemente l'attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge, che sono tenute invece all'applicazione dell'ISA BG31U.
- ISA BG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al trasporto: il predetto ISA si applica alle attività svolte in forma di impresa e di lavoro autonomo, ad eccezione che per i codici



ATECO 52.10.10 - "Magazzini di custodia e deposito per conto terzi", 52.24.30 - "Movimento merci relativo a trasporti ferroviari" e 52.24.40 - "Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri", per i quali tale ISA si applica solo ai soggetti che svolgono attività in forma d'impresa.

- ISA BG99U – Altri servizi a imprese e famiglie: l'ISA in questione si applica anche ai soggetti che esercitano, in forma di lavoro autonomo, le attività di cui ai codici ATECO 82.19.09 – "Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio" e 82.99.91 - "Servizi di stenotipia". Lo stesso ISA, inoltre, con riferimento ai codici ATECO 82.92.10 – "Imballaggio e confezionamento di generi alimentari" e 82.92.20 – "Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari", si applica esclusivamente ai soggetti che svolgono tali attività in forma di impresa.

Per gli ISA del comparto del commercio, per quanto concernere l'evoluzione dell'ISA BM80U, viene segnalata l'inclusione della gestione della «deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n.183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione» (voce C17, all'interno del quadro C - Elementi specifici dell'attività del modello per la dichiarazione dei dati ISA).

In particolare, l'Agenzia evidenzia che, nella definizione del Valore aggiunto, desunto direttamente dai dati dichiarati, la voce "Costi residuali di gestione" è stata decurtata dell'importo della deduzione forfetaria e ciò ha consentito di ottenere una valutazione degli indicatori interessati da tale modifica ancora più aderente alla realtà economica del settore.

## **5. Il software applicativo "Il tuo ISA 2021"**

Come noto, il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software "Il tuo ISA 2021", è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2020 e dei "dati precalcolati", forniti dall'Agenzia delle entrate su richiesta del contribuente/intermediario.

A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate precisa che la struttura del software per il p.i. 2020 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA.

## **6. Il regime premiale ISA**

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il Provvedimento del 26 aprile 2021 ha individuato le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali, previsti per il periodo d'imposta 2020, che per comodità si indicano di seguito:

1. Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP. L'accesso è condizionato all'attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 8 ottenuto per il p.i. 2020 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2020 e a quello precedente.
2. Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui. L'accesso è condizionato all'attribuzione di



un punteggio ISA almeno pari a 8 ottenuto per il p.i. 2020 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2020 e a quello precedente.

3. Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative. Il beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020, ovvero, alternativamente, del medesimo punteggio, ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2020 e a quello precedente.
4. Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Il beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020, ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2020 e a quello precedente.
5. Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Per quanto riguarda il beneficio in questione, i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità d'imposta 2020 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli ISA per il medesimo periodo di imposta 2020, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8. La contrazione dei termini per l'attività di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.
6. Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020, ovvero, alternativamente, del medesimo punteggio ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2020 e a quello precedente.

Viene ricordato che, anche per il p.i. 2020, è confermato il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'ISA, sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell'anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente.

---

**[1] Gli indicatori elementari di affidabilità interessati dagli effetti dei correttivi sono:**

- Ricavi per addetto;
- Compensi per addetto;
- Valore aggiunto per addetto;
- Reddito per addetto;
- Durata e decumulo delle scorte.

**Gli indicatori elementari di anomalia interessati dagli effetti dei correttivi sono:**

- Copertura delle spese per dipendente o delle spese giornaliere per dipendente;
- Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti;
- Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;



- Incidenza dei consumi sui compensi;
- Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o sul valore della produzione;
- Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
- Incidenza delle spese sui compensi;
- Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
- Incidenza degli oneri finanziari netti o degli interessi passivi sul reddito operativo lordo;
- Numero di veicoli per addetto;
- Spese sostenute per detersivi per lavaggio ad acqua per macchina per il lavaggio ad acqua;
- Spese sostenute per solventi per lavaggio a secco per lavasecco;
- Numero di attrezzi sollevamento moto per addetto;
- Numero di cabine verniciatura per addetto;
- Numero di equilibratrici ruote per addetto;
- Numero di linee diagnostiche per addetto;
- Numero di ponti sollevatori per addetto;
- Mq di officina per addetto.